



DETERMINAZIONE N. 315/2019

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n.84/2019 e Comunicazione n.84/2019
riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 84/2019 -
Protocollo n. 9525 del 10/07/2019.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti

previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 84/2019 del 10 luglio 2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot.n. 9525;

ESAMINATA la Trattazione n. 84/2019 predisposta dall'Ufficio Difensore Civico per il Digitale, con la quale si approfondiscono le tematiche contenute nella relativa Segnalazione, in ordine al domicilio digitale dei privati ed alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/12/2017 e in considerazione che il progetto per la realizzazione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, curato da InfoCamere, sotto la responsabilità di AgID, attualmente non è ancora operativo e non risulta possibile all'Amministrazione segnalata la consultazione di detto Indice e, quindi, non si determinano violazioni da parte della stessa, con conseguente proposta di ritenere la segnalazione infondata con archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 84/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 84/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 84/2019 e Archiviazione n. 84/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro

Segnalazione n.84/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione 84/2019- Amministrazione segnalata: Polizia municipale Comune di Riccione
-Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie- Protocollo n. 9525 del
10/07/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Buongiorno in data 05/07 u.s. ho ricevuto una notifica di atti amministrativi dalla Polizia Municipale del Comune di Riccione e nella stessa mattina ho fatto richiesta mezzo PEC di accesso agli atti amministrativi per accertarmi della violazione contestatami; ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta dall'amministrazione. Si riporta di seguito il contenuto della PEC: Buongiorno, con la presente si richiede l'accesso e l'invio mezzo PEC di tutta la documentazione fotografica atta ad accertare da parte del sottoscritto la violazione ascritta nel verbale allegato; si richiede TASSATIVAMENTE che l'invio di tale documentazione avvenga entro e non oltre la data odierna altrimenti SI RICHIEDE di sospendere il periodo dei 5 giorni per il pagamento in forma ridotta della multa fintanto che il sottoscritto non abbia preso visione della documentazione fotografica utilizzata dal Vostro rispettabile Comando di Polizia Municipale per l'accertamento della violazione a me ascritta. Si richiede, inoltre, l'indirizzo PEC della Polizia Municipale come mezzo di comunicazione valido e legale così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.*

In attesa di una Vostra gradita risposta invio Cordiali Saluti.

Come cittadino, che ha fatto una violazione, ha il dovere di pagare la sanzione comminata e ho anche il diritto di prendere visione di tutti gli atti che hanno fatto sì che mi venisse comminata la sanzione al fine di accertarmi la violazione stessa; ad oggi non avendo ricevuto nessuna comunicazione ritengo che l'amministrazione è inefficiente soprattutto perché non ha utilizzato strumenti e mezzi informatici che garantiscono velocità ma soprattutto il rispetto di quanto richiesto dall'agenda digitale e ciò penalizza il sottoscritto come cittadino in quanto potrei incorrere in sanzioni ulteriori che non avrebbero avuto luogo se l'amministrazione avesse risposto nei tempi richiesti.

Grazie per l'attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione invio distinti saluti".

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che, a seguito di una notifica di atti amministrativi da parte della Polizia Municipale del Comune di Riccione, lo stesso abbia in primis fatto richiesta di accesso agli atti amministrativi via PEC con conseguente sospensione dei termini per il pagamento in forma ridotta della multa; e successivamente, abbia richiesto che l'indirizzo PEC fosse considerato come mezzo di comunicazione esclusivo per tutte le comunicazioni da inviare e ricevere (elezione di domicilio digitale), ma che non abbia ottenuto alcun tipo di riscontro.

Analizzando la normativa di riferimento, ossia l'articolo 6-quater "Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese" del CAD, comma 1, emerge che "è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis."

Inoltre, nel caso di specie occorre anche tener conto del Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. il 16.01.2018, che all'articolo 3 "Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC", commi 1 e 2, prevede: "la notificazione dei verbali

di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti: a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative; b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito. 2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.”

Ora, nel caso di specie, esaminando la segnalazione oggetto di trattazione, emerge che la contestazione della violazione non è stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito per cui il caso in esame rientrerebbe nel comma 2, dell'articolo 3 del predetto Decreto.

L'elenco pubblico, indicato nel suddetto comma 2, si riferisce a quello previsto dall'art. 6-quater “Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese” del CAD, già enunciato in precedenza.

Attualmente il *pubblico elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese* non è operativo in quanto per l'attuazione dell'art. 6 quater è necessario adeguare il quadro legislativo che disciplina il procedimento sanzionatorio per quanto concerne, in particolare, le modalità di notifica degli atti.

L'Agenzia ha rappresentato nelle previste sedi istituzionali le modifiche che ritiene necessarie per rendere quanto prima operativa la richiamata disposizione.

Peraltro, si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INIPEC, gestito dal MiSE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Inoltre, si fa presente che attualmente l'AGID e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno stipulato un Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU 2020 ai fini dell'attuazione della Strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per l'informatica nella PA, della strategia *"Agire le Agende Digitali e delle strategie regionali"*. L'Agenzia, attraverso gli account manager territoriali, ha raggiunto accordi con alcune Regioni tra le quali Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna e alcune città metropolitane; non risultano, invece, attualmente attivati accordi simili con i Comuni.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere la Segnalazione non fondata, poiché non si ravvisano violazioni del D.lgs 82/2005 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Ente segnalato, di darne comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di archiviare la medesima.

22 ottobre 2019

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 84/2019 – Codice Ticket 7MB-1D4-1BM9 - Amministrazione segnalata: Polizia Municipale Comune di Riccione– Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 9525 del 10/7/2019.

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Buongiorno in data 05/07 u.s. ho ricevuto una notifica di atti amministrativi dalla Polizia Municipale del Comune di Riccione e nella stessa mattina ho fatto richiesta mezzo PEC di accesso agli atti amministrativi per accertarmi della violazione contestatami; ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta dall'amministrazione. Si riporta di seguito il contenuto della PEC: Buongiorno, con la presente si richiede l'accesso e l'invio mezzo PEC di tutta la documentazione fotografica atta ad accertare da parte del sottoscritto la violazione ascritta nel verbale allegato; si richiede TASSATIVAMENTE che l'invio di tale documentazione avvenga entro e non oltre la data odierna altrimenti SI RICHIEDE di sospendere il periodo dei 5 giorni per il pagamento in forma ridotta della multa fintanto che il sottoscritto non abbia preso visione della documentazione fotografica utilizzata dal Vostro rispettabile Comando di Polizia Municipale per l'accertamento della violazione a me ascritta. Si richiede, inoltre, l'indirizzo PEC della Polizia Municipale come mezzo di comunicazione valido e legale così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.*

In attesa di una Vostra gradita risposta invio Cordiali Saluti.

Come cittadino, che ha fatto una violazione, ha il dovere di pagare la sanzione comminata e ho anche il diritto di prendere visione di tutti gli atti che hanno fatto sì che mi venisse comminata la sanzione al fine di accertarmi la violazione stessa; ad oggi non avendo ricevuto nessuna comunicazione ritengo che l'amministrazione è inefficiente soprattutto perché non ha utilizzato strumenti e mezzi informatici che garantiscono velocità ma soprattutto il rispetto di quanto richiesto dall'agenda digitale e ciò penalizza il sottoscritto come cittadino in quanto potrei incorrere in sanzioni ulteriori che non avrebbero avuto luogo se l'amministrazione avesse risposto nei tempi richiesti.

Grazie per l'attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione invio distinti saluti".

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, si osserva che Il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. il 16.01.2018 all'articolo 3 "Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC", commi 1 e 2, prevede che "la notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti: a) di colui

che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative; b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.”.

Dalla segnalazione emerge che la contestazione della violazione non è stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito; perciò il caso in esame rientra nel comma 2, dell'articolo 3 del Decreto dovendo ricercare l'indirizzo PEC nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso. L'elenco pubblico, indicato nel suddetto comma 2, si riferisce a quello previsto dall'art. 6-quater “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese” del CAD. Il comma 1 stabilisce che è istituito il relativo pubblico elenco nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis; la realizzazione e gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. Tale elenco pubblico deve essere realizzato da InfoCamere, sotto la responsabilità di AgID.

Attualmente il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle im-

prese non è operativo in quanto per l'attuazione dell'art. 6 quater è necessario adeguare il quadro legislativo che disciplina il procedimento sanzionatorio per quanto concerne, in particolare, le modalità di notifica degli atti.

L'Agenzia ha rappresentato nelle previste sedi istituzionali le modifiche che ritiene necessarie per rendere quanto prima operativa la richiamata disposizione.

Pertanto, non si rilevano da parte dell'Amministrazione segnalata violazioni a disposizioni del CAD e si ritiene che la Sua segnalazione non possa considerarsi fondata, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri